

POLITECNICO DI MILANO

Capitolato speciale d'oneri

**PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA DELLA FORNITURA AL
POLITECNICO DI MILANO DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE SU PIATTAFORMA
LIFERAY ED ALTRI CMS A SUPPORTO DI PROGETTI D'ATENEO**

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 2 - Importo della fornitura	4
Art. 3 - Regolarità del servizio – controlli - penalità	5
Art. 4 – Riservatezza.....	5
Art. 5 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	5
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 7 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	6
Art. 8 – Foro competente	6
Art. 9 – Trattamento dati.....	6

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di servizi tecnici software a supporto di progetto d'Ateneo gestiti dal Servizio METID del Politecnico di Milano. In particolare viene chiesta la fornitura delle seguenti prestazioni:

- Progettazione, sviluppo e manutenzione dei servizi basati su Liferay (<http://www.liferay.com/>) già attivi presso il Politecnico di Milano;
- Sviluppo di portlet, service builder, template per applicazioni di Liferay;
- Integrazione di basi dati esterne all'interno di Liferay attraverso lo sviluppo di portlet dedicate;
- Progettazione, sviluppo e realizzazione di moduli specifici in ambiente OpenConferenceSystem (<http://pkp.sfu.ca/?q=ocs>) per la gestione di congressi. Realizzazione di sistemi di interfaccia con il sistema bancario per i pagamenti online.
- Supporto nella progettazione e sviluppo dell'integrazione tra sistemi quali Liferay, Joomla ed altri CMS;
- Progettazione e sviluppo di interfacce utente personalizzate sia di backend che di frontend, e la relativa profilazione in base al tipo di utenti su ambienti Liferay, Moodle (<http://moodle.org/>)e Joomla (<http://joomla.org>), con particolare attenzione alla compatibilità in ambienti mobile;
- Realizzazioni di personalizzazioni e moduli "ad hoc" su piattaforma Moodle.

Il Fornitore dovrà garantire l'erogazione di suddette prestazioni di servizio a partire dalla data di avvio del servizio, per i 12 mesi successivi e per il numero minimo di giornate specificato in Tabella 1 per ciascuno dei profili professionali richiesti.

Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo di 1 anno.

Il Concedente comunicherà al Concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la propria volontà di prorogare il contratto.

Profilo professionale	Esperienza lavorativa minima richiesta	Numero di giornate da garantire nei 12 mesi
APR – Analista Programmatore	3 anni	135
APR – Analista Programmatore	3 anni	135
PSI – Progettista di Sistemi Informatici	10 anni	130

Tabella1

Per i dettagli relativi a suddetti profili professionali, si faccia riferimento al “Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT”, pubblicato da DigitPA nell’ambito delle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” disponibile all’indirizzo:

http://www.digitpa.gov.it/qualita_ict_manuali/10-dizionario-dei-profili-di-competenza-le-professioni-ict

e completato dalla corrispondente descrizione dettagliata dei profili disponibile all'indirizzo: http://www.digitpa.gov.it/qualitaICT/elenco_lemmi_qualita_ICT.

La pianificazione delle attività oggetto della fornitura verrà concordata con il Committente su base settimanale e con modalità da quest'ultimo definite.

Tali attività si svolgeranno:

- in accordo con le modalità operative ed organizzative indicate dal Committente
- negli Uffici del Committente o, qualora le esigenze di servizio lo richiedessero, presso una delle sedi del Politecnico di Milano.

Il Committente avrà la facoltà di variare l'impegno delle risorse umane rese disponibili dal Fornitore in rapporto alle contingenti esigenze di servizio.

Il Fornitore garantisce che il proprio personale impiegato nel servizio sia idoneo a svolgere le attività oggetto della fornitura nonché di provata capacità, onestà e moralità. Tale personale dovrà essere di pieno gradimento del Committente che, in mancanza di uno o più di tali requisiti, potrà sempre chiederne la sostituzione.

Il Fornitore si impegna, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire una delle unità di personale impiegate, a renderne disponibile, con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla sospensione del servizio, un'altra di adeguato profilo.

A fronte della comprovata mancanza di risorse idonee allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura si procederà alla risoluzione del contratto in essere.

Art. 2 - Importo della fornitura

L'ammontare annuo, presunto e non garantito, dell'appalto è stimato in €99.000,00.

L'ammontare stimato, presunto e non garantito, per l'intera durata del contratto, comprensiva dell'eventuale proroga di 1 anno, è pari ad €198.000,00.

Tutti gli importi succitati si intendono al netto di IVA ove prevista

Non verranno ammesse offerte riferite ad un numero di giornate inferiore a quello fissato per ciascun profilo professionale o di importo complessivo superiore a quello a base d'asta.

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.

Gli importi succitati non sono pertanto impegnativi per l'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno, a seconda delle effettive proprie esigenze, senza che l'impresa possa accampare pretese per indennizzi o risarcimenti di sorta.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Il Fornitore:

- formulerà l'offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, riterrà quest'ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.

Art. 3 - Regolarità del servizio – controlli - penalità

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 250,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio sarà addebitata una penale di €500.

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Art. 4 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fatturazione, a fronte di consuntivazione approvata dal Committente, avverrà su base mensile ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, previa ricezione della fattura tramite posta elettronica all'indirizzo che verrà specificato in sede di aggiudicazione.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 7 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 9 – Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.